



Gruppo Cassa di Risparmio di Asti
Sede Legale e Direzione Generale in Asti, Piazza Libertà n. 23 – 14100 Asti
Capitale Sociale € 363.971.167,68 (interamente versato)
P.IVA 01654870052 - Codice Destinatario SDI 75HCYT1
Codice Fiscale e Registro delle Imprese 00060550050, n. REA AT 76036,
iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 6085,
aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
e-mail: info@bancadiasti.it – indirizzo *internet*: www.bancadiasti.it

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA PREDISPOSTA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA CASSA DI RISPARMIO DI ASTI S.P.A. SUL SECONDO PUNTO DELL'ORDINE
DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 27 APRILE 2026**

La presente relazione illustrativa è a disposizione del pubblico sul sito internet di Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. (www.bancadiasti.it), nella Sezione "Investor Relations – Assemblea dei Soci".

Egregi Azionisti,

la presente relazione (la “**Relazione**”) è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. (“**CR Asti**” o la “**Banca**”) per illustrare il secondo punto dell’ordine del giorno dell’Assemblea degli Azionisti, convocata, in sede ordinaria, presso l’Auditorium Banca di Asti, in Asti, Via Astesano, n. 5, il giorno 27 aprile 2026, alle ore 16.30 in unica convocazione:

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

- a) determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**
- b) determinazione della durata in carica dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**
- c) nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, tra cui il Presidente ed il Vice Presidente;**
- d) determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**

* * *

Con l’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2025, il Consiglio di Amministrazione della Banca viene a cessare per compiuto mandato.

L’Assemblea è pertanto chiamata a nominare, nel rispetto della disciplina normativa e regolamentare applicabile e dello statuto sociale di CR Asti, il nuovo Consiglio di Amministrazione, determinando il numero dei consiglieri, la durata in carica, i componenti il Consiglio di Amministrazione, tra cui il Presidente ed il Vice Presidente, nonché il relativo compenso.

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione: a) determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

L’articolo 11, comma 1, dello Statuto prevede che la Banca sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti variabile da 9 a 13, secondo la determinazione che viene stabilita dall’Assemblea.

Vi ricordiamo inoltre che:

- il Consiglio di Amministrazione ha approvato il *Regolamento sulla composizione e per l’autovalutazione del Consiglio d’Amministrazione* in conformità al D.M. n. 169/2020 (c.d. “Decreto *Fit&Proper*”) e alle Istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d’Italia con riferimento alla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione, aggiornato da ultimo in data 29 gennaio 2026 (il “**Regolamento Composizione CDA**”); e
- in data 29 gennaio 2026, il Consiglio di Amministrazione ha approvato gli “Orientamenti agli Azionisti sulla Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione” con l’intento di evidenziare – in conformità con il Regolamento Composizione CDA e le disposizioni normative e di Statuto – i profili più appropriati e i criteri da rispettare per la composizione quantitativa e qualitativa ottimale del nuovo Consiglio di Amministrazione (gli “**Orientamenti agli Azionisti**”).

In particolare, con gli Orientamenti agli Azionisti il Consiglio di Amministrazione conferma l’attuale dimensione quantitativa del Consiglio di Amministrazione (n. 13 componenti), considerandola adeguata.

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione: b) determinazione della durata in carica dei componenti il Consiglio di Amministrazione

L'articolo 11, comma 2, dello Statuto prevede che spetti all'Assemblea determinare la durata in carica degli amministratori e che tale durata non può essere superiore a 3 esercizi; gli amministratori restano comunque in carica fino all'Assemblea che approva il bilancio dell'ultimo esercizio relativo al mandato conferito; ai sensi del comma 3 del predetto articolo statutario, gli amministratori sono rieleggibili.

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione: c) nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, tra cui il Presidente e il Vice Presidente

Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, dello Statuto, per la nomina, cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli amministratori si osservano le norme di legge e dello Statuto.

L'articolo 11 dello Statuto prevede inoltre che:

- agli amministratori si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico;
- salvo diverse disposizioni normative, almeno 1/4 (un quarto) degli amministratori debbono possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente. Qualora il rapporto non sia un numero intero, il numero stesso si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5, diversamente si approssima all'intero superiore;
- salvo diverse disposizioni normative, il numero dei componenti del genere meno rappresentato è pari almeno al 33% (trentatré per cento) dei componenti dell'Organo. Qualora il rapporto non sia un numero intero, il numero stesso si approssima all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5, diversamente si approssima all'intero superiore.

Si rinvia al c.d. "Decreto *Fit&Proper*" in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali, *inter alia*, delle banche, che dovranno essere oggetto di valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca nonché agli Orientamenti agli Azionisti, a disposizione del pubblico sul sito internet di CR Asti (www.bancadiasti.it), nella Sezione "Investor Relations – Assemblea dei Soci". Si rammenta altresì di tenere conto di quanto previsto dall'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214) in materia di divieto di assumere o esercitare cariche tra imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativo o finanziario (c.d. "divieto di *interlocking*").

Le modalità di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione (tra cui il Presidente il Vice Presidente, la cui nomina spetta in via esclusiva all'Assemblea) sono disciplinate dall'articolo 12 dello Statuto, il quale prevede l'applicazione del c.d. metodo delle liste.

In particolare, l'art. 12 dello Statuto dispone, *inter alia*, quanto segue:

- la nomina degli amministratori deve avvenire sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati devono essere ordinati con numeri progressivi;
- ogni lista deve contenere un numero di candidati pari al numero massimo di consiglieri previsto dall'articolo 11, comma 1, dello Statuto;
- in ciascuna lista dovrà essere specificatamente indicato un numero di candidati dotati dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 11, comma 6, dello Statuto pari ad almeno 1/4 del numero dei componenti della lista, approssimato secondo quanto sopra indicato;
- ciascuna lista deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato pari ad almeno il 33% (trentatré per cento) o ad altra percentuale tempo per tempo normativamente prevista del numero dei componenti della lista, approssimato

secondo quanto sopra indicato, affinché sia assicurato il rispetto della rappresentanza di genere;

- le liste possono essere presentate solo da soci che individualmente rappresentino almeno il 5% delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria;
- le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica o in prima convocazione;
- ogni socio può presentare, o concorrere alla presentazione di, una sola lista;
- ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità;
- ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Si precisa che le liste devono essere depositate presso la Sede Sociale mediante posta elettronica certificata all'indirizzo ufficiosegreteria@pec.bancacraati.it almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (ovvero entro le ore 16.30 di mercoledì 22 aprile 2026), corredate dalla "documentazione per le candidature" il cui fac simile è pubblicato sul sito della Banca nella sezione dedicata all'Assemblea dei Soci.

Le liste depositate saranno rese disponibili sul sito internet di CR Asti (www.bancadiasti.it) nella Sezione "Investor Relations – Assemblea dei Soci".

Quanto alle modalità di nomina, ai sensi del predetto articolo 12:

- (i) l'Assemblea, prima di procedere alla votazione per la nomina degli amministratori, ne determina il numero entro i limiti indicati dall'articolo 11, comma 1, dello Statuto, secondo quanto *supra* indicato;
- (ii) qualora non siano presentate liste, ovvero sia presentata una sola lista che non abbia ottenuto il voto favorevole di almeno il 30% delle azioni con diritto di voto ai sensi di quanto previsto al successivo punto (iii), le deliberazioni di nomina vengono adottate dall'Assemblea con le maggioranze di legge;
- (iii) qualora sia presentata una sola lista, risulteranno eletti i candidati della stessa, nel numero stabilito dall'Assemblea, secondo l'ordine progressivo di numerazione con il quale sono elencati nella lista stessa, a condizione che la lista abbia ottenuto il voto favorevole di almeno il 30% delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria;
- (iv) qualora siano presentate due sole liste, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza relativa dei voti saranno tratti, nell'ordine progressivo di numerazione con il quale sono elencati nella lista stessa, i 7/8 degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore; i restanti Amministratori da eleggere saranno tratti dalla restante lista, nell'ordine progressivo di numerazione con il quale sono elencati nella lista stessa;
- (v) qualora siano presentate più di due liste, dalla lista che ha ottenuto la maggioranza relativa dei voti saranno tratti, nell'ordine progressivo di numerazione con il quale sono elencati nella lista stessa, i 5/6 degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore. I restanti amministratori da eleggere saranno tratti dalle altre liste; a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi per uno, due, tre, secondo il numero dei restanti amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle liste stesse; i quozienti così ottenuti verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulteranno eletti tra questi, quelli della lista che non ha ancora ottenuto alcun amministratore; se più liste si trovano in questa situazione, tra i candidati con pari quoziente risulta eletto quello più anziano di età.

Con riferimento alle modalità di nomina del Presidente e del Vice Presidente, l'articolo 12, comma 9, dello Statuto prevede che:

- qualora sia presentata una sola lista risulteranno eletti Presidente e Vice Presidente della società rispettivamente i consiglieri indicati al primo e al secondo posto in tale lista se, fermo restando quanto previsto al predetto punto (iii), la stessa ha ottenuto la maggioranza dei voti in Assemblea;
- qualora siano presentate due sole liste, risulterà eletto Presidente il consigliere indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi e Vice Presidente il consigliere indicato al primo posto nella restante lista a condizione che tale lista sia stata votata da almeno il 10% del capitale sociale. Qualora siano presentate più di due liste, sarà eletto Vice Presidente il consigliere indicato al primo posto nella lista (diversa da quella di maggioranza) che abbia ottenuto il maggior numero di voti, a condizione che tale lista sia stata votata da almeno il 10% del capitale sociale.

Nel caso in cui la seconda lista non sia stata votata da almeno il 10% del capitale sociale, risulterà eletto Vice Presidente il consigliere indicato al secondo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto:

- qualora, all'esito della votazione, risulti nominato un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 11, comma 6, dello Statuto inferiore a quello minimo previsto al comma 1 del medesimo articolo, oppure in una o entrambe le liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti non risulti eletto un amministratore indipendente, sarà eletto il candidato indipendente della medesima lista che abbia ottenuto il quoziente più elevato, in sostituzione di quello non indipendente risultato ultimo tra gli eletti nella lista stessa. Qualora la composizione del Consiglio d'Amministrazione non risultasse ancora conforme alla previsione in ordine al numero minimo di amministratori indipendenti, si procederà applicando lo stesso meccanismo previsto dal comma 9 dell'articolo 12 dello Statuto alle altre liste in ordine di voti raccolti, eventualmente ricominciando dalla lista che ne ha ottenuto il maggior numero, ove fosse necessario;
- qualora, all'esito della votazione, risulti complessivamente nominato un numero di amministratori del genere meno rappresentato inferiore a quello minimo previsto all'art. 11, comma 7, dello Statuto si procederà secondo quanto di seguito indicato:
 - o nel caso sia stata presentata una sola lista saranno eletti i candidati del genere meno rappresentato della medesima lista che abbiano ottenuto il quoziente più elevato, in sostituzione di quelli del genere più rappresentato risultati ultimi tra gli eletti nella lista stessa (c.d. meccanismo "a scalare"), fino al raggiungimento della percentuale minima richiesta;
 - o nel caso in cui siano state presentate più liste, da ciascuna lista che elegga almeno due amministratori sarà eletto il candidato del genere meno rappresentato della lista che abbia ottenuto il quoziente più elevato, in sostituzione di quello del genere più rappresentato risultato ultimo tra gli eletti nella lista stessa.

Qualora la composizione del Consiglio d'Amministrazione non risultasse ancora conforme alla previsione in ordine al numero minimo di amministratori del genere meno rappresentato, i consiglieri mancanti (per conseguire il numero minimo di amministratori del genere meno rappresentato) verranno tratti dalla lista che ha conseguito il maggior numero di voti, applicando il meccanismo "a scalare".

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione: d) determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione

L'articolo 18 dello Statuto prevede che:

- ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un compenso deliberato annualmente dall'Assemblea;
- la remunerazione degli amministratori che ricoprono particolari cariche in conformità dello Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale; e
- ai membri del Consiglio di Amministrazione viene, inoltre, riconosciuta una medaglia di presenza, nella misura stabilita dall'Assemblea, per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

* * *

Tutto ciò premesso, si invita l'Assemblea a deliberare in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero e della durata in carica, nonché in merito alla determinazione dei compensi agli stessi spettanti, sulla base delle liste presentate dagli azionisti e delle proposte ivi contenute, che saranno rese disponibili sul sito internet di CR Asti (www.bancadiasti.it) nella Sezione "*Investor Relations – Assemblea dei Soci*".

Asti, 9 aprile 2026

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giorgio Galvagno